Proc.n° 9/25

Dec. n° 9/25

Il giorno 3 giugno 2025, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 28 maggio 2025, nei confronti di:

ALAMANNI Elia, nato *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA ARETINA" con tessera n. 25109457 e licenza Fuoristrada n. R04092;

incolpato di:

"violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, applicabile *ex* art. 32 RMM, e ciò in quanto, domenica 18 maggio 2025, presso il crossodromo Borgo Santa Rita (GR), nel corso della terza prova del Campionato Regionale Motocross, durante la seconda manche (dove erano state accorpate le classi Expert mx1 e Expert mx2 con la classe 125), il proprio genitore ALAMANNI Filippo, genitore, altresì, del di lui fratello, E., anch'egli pilota partecipante alla gara suddetta, si recava presso il camper

del Sig. Andrea dello Sbarba, membro della Commissione Regionale Motocross, ove si trovava anche la Sig.ra Floriana Parrini, referente regionale C.S.A.S. Toscana, offendendoli e minacciandoli, pronunciando le seguenti frasi: “SIETE DELLE MERDE” e “VI AMMAZZO TUTTI VOI DUE E IL DIRETTORE DI GARA”, riferendosi ai citati Andrea Dello Sbarba, Floriana Parrini, nonché al Direttore di Gara Fabio Lami, non presente in quel momento.

Le predette minacce ed offese sono state ripetutamente pronunciate in pubblico ed accompagnate da atteggiamenti minacciosi nei confronti del sig. Andrea Dello Sbarba, tanto da rendere necessario l’intervento di altre persone, intervenute per evitare che l’Alamanni potesse passare dalle parole ai fatti.”

Il **Giudice Sportivo Nazionale**,

LETTA la segnalazione *ex art.* 76.1 R.d.G., trasmessa in data 28 maggio u.s. dalla Procura Federale;

LETTI tutti gli atti ad essa allegati, ed in particolare:

- la decisione n. 8/2025 resa dal G.S.N. in data 23 maggio 2025, in ordine al procedimento a carico di ALAMANNI Filippo e A. E., instauratosi a seguito di segnalazione del Presidente del Co.Re. Toscana, relativa a fatti accaduti durante la terza prova del Campionato Regionale Toscano Motocross, svoltosi presso il crossodromo Borgo Santa Rita (GR) domenica 18 maggio 2025;
- il fascicolo processuale relativo al predetto procedimento avente n.8/2025;
- la memoria difensiva del sig. ALAMANNI Filippo, trasmessa al G.S.N. il 23.5.2025, relativa al proc.n. 8.2025;
- la memoria difensiva dell'incolpato ALAMANNI Elia, pervenuta in data 30.05.25;

- gli elenchi degli iscritti alla gara TOSMX004 del citato Campionato, dai quali risulta partecipante oltre ad E. A., anche il fratello maggiore Elia ALAMANNI, come, comunque, confermato dalle relative classifiche;

HA FISSATO - *ex* art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione per il giorno 03.06.2025, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvalesse della facoltà di far pervenire eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà veniva esercitata da ALAMANNI Elia, che faceva pervenire mail a questo Ufficio, nei tempi assegnati, in cui si dichiarava estraneo ai fatti commessi dal proprio genitore, adducendo come giustificazione che il suo reale accompagnatore è il responsabile tecnico del team "MEFISTO RACING" con il quale ha stipulato regolare contratto.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza *ex* art. 72 RdG sui fatti di cui alla segnalazione,

OSSERVA

La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione *ex* art. 76 R.d.G. del Procuratore Federale denota la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede a titolo di responsabilità oggettiva *ex* art. 32 R.M.M. al pilota ALAMANNI Elia per il comportamento tenuto dal proprio genitore ALAMANNI Filippo.

Infatti il padre ALAMANNI Filippo si rendeva protagonista di un grave episodio, per il quale veniva giudicato separatamente con la decisione n. 8.25 del 23.05.25, con conseguente irrogazione della sanzione inibitoria del ritiro della tessera per mesi sei.

I fatti si verificavano domenica 18 maggio 2025, presso il crossodromo Borgo Santa Rita (GR), nel corso della terza prova del campionato regionale motocross, durante la seconda manche (dove erano state accorpate le classi Expert mx1 e Expert mx2 con la classe 125). Nel corso della predetta competizione ALAMANNI Filippo, padre ed accompagnatore dei piloti Alamanni E. ed Elia, si recava presso il camper del Sig. Andrea dello Sbarba, membro della Commissione Regionale Motocross, che era insieme alla Referente Regionale C.S.A.S. Toscana sig.ra Floriana Parrini, urlando al loro indirizzo frasi offensive e profferendo nei loro confronti gravi minacce, pronunciando le seguenti espressioni: ***"SIETE DELLE MERDE" e "VI AMMAZZO TUTTI VOI DUE E IL DIRETTORE DI GARA"***, riferendosi ai citati responsabili Andrea Dello Sbarba, Floriana Parrini, nonché al Direttore di Gara Fabio Lami, non presente in quel momento. A tale evento non era presente il figlio pilota Alamanni Elia. Tale grave episodio avveniva nella zona paddock alla presenza di numeroso pubblico e di giovani piloti; peraltro si rendeva necessario l'intervento di altri soggetti per evitare che l'Alamanni Filippo aggredisse fisicamente il Dello Sbarba.

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G..

L'incolpato Alamanni Filippo ammetteva i fatti contestati, a mezzo mail fatta pervenire in data 22.05.25, rappresentando che il suo comportamento scorretto tenuto

nei confronti dei responsabili Dello Sbarba, del Parrini e del direttore di gara era cagionato dall'ansia di non vedere passare il figlio impegnato nella gara. A tal proposito lo stesso padre rappresentava, nella detta memoria, che il figlio pilota, per la cui incolumità versava in uno stato di ansia tale da indurlo alla condotta sanzionata, era il figlio ALAMANNI Elia, partecipante, anche egli, alla gara 2 del Campionato Regionale Motocross 2025 disputata in data 18.05.2025 (rif. mail difensiva del 22.05.25 proc. 8/25 a carico di Alamanni Filippo ed A. E.). Nella memoria difensiva in questione, relativa alla decisione 8/25 del 23.05.25, quest'ultimo si identificava come accompagnatore, o comunque sostenitore, del figlio Alamanni Elia, tant'è che proprio la circostanza di non vedere passare al giro il figlio/pilota Elia Alamanni era la ragione della sua condotta antisportiva. In tal modo egli chiariva di essersi recato a protestare con l'equipe di organizzazione gara, ponendo in essere condotte antisportive, proprio per la preoccupazione del figlio Elia, che era impegnato in quel frangente in gara. Da tali dichiarazioni emergeva pertanto che Alamanni Filippo, oltre a essere il padre di Alamanni Elia evidentemente è quantomeno anche un accompagnatore e/o sostenitore del medesimo.

Pertanto appare poco credibile ciò che è indicato nella memoria difensiva a firma dell’incolpato ALAMANNI Elia. In particolare il pilota rappresenta che è legato da contratto con un team e pertanto non sarebbe responsabile dei fatti contestati, non essendo il padre ALAMANNI Filippo un suo accompagnatore. Ciò evidentemente diverge da quanto dichiarato dal padre ALAMANNI Filippo nella memoria difensiva depositata.

Ma vi è di più. La norma contestata è l'art. 32 del RMM, che recita al n° 1 *"Ogni tesserato per il solo fatto dell'iscrizione risponde disciplinarmente di tutti i fatti commessi in occasione della manifestazione (prima, durante o dopo, e comunque in ragione della medesima) da se stesso, dai meccanici, dagli aiutanti,* ***dagli accompagnatori e dai propri sostenitori****, anche se non tesserati"*. La lettura della norma consente di verificare che la copertura dei soggetti di cui è responsabile il pilota partecipante ad una competizione è ampia, in quanto il bene giuridico tutelato è superiore e pertanto la soglia di punibilità della responsabilità oggettiva imputabile al pilota è estesa anche a soggetti che sono semplici sostenitori della competizione.
In considerazione dei fatti, tenuto conto che il pilota si è iscritto alla gara ed ha disputato la competizione, la condotta antisportiva tenuta dal padre Alamanni Filippo, integra la fattispecie di responsabilità oggettiva, sia a volerlo considerare accompagnatore che semplice sostenitore, a carico del figlio pilota iscritto e partecipante alla detta competizione Alamanni Elia.

Alla luce di tali considerazioni giuridiche la difesa dello stesso pilota contenuta nella memoria difensiva, appare del tutto priva di rilevanza ai fini del decidere; né si può dubitare del contenuto degli atti costituenti il fascicolo processuale trasmesso a questo Giudice. Pertanto, può desumersi, come evidenziato, la responsabilità a carico di Alemanni Elia a titolo di responsabilità oggettiva *ex* art. 32 del Regolamento Manifestazioni Motociclistiche.

Trattamento sanzionatorio.

Ciò posto, considerata la violazione di cui si è reso responsabile l'incolpato ALAMANNI Elia a titolo di responsabilità oggettiva, e non essendo emersa alcuna partecipazione documentata del pilota ai gravi fatti antisportivi posti in essere dal padre, preso atto della assoluta incensuratezza dello stesso, si ritengono concedibili le attenuanti di cui all'art. 45.2 RdG, e per l'effetto si applica al predetto la sanzione inibitoria del ritiro della licenza e della tessera per mesi 1 (uno).

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 80 e 45.2 del R.d.G., nonché l'art. 32 R.M.M., dichiara:

ALAMANNI Elia, nato *omissis* tesserato e licenziato con il M.C. "ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA ARETINA" con tessera n. 25109457 e licenza Fuoristrada n. R04092

responsabile dell'illecito contestato, ai sensi dell'art. 32 R.M.M. e, concesse le attenuanti di cui all'art. 45.2 RdG, per l'effetto applica al predetto, ex art. 29 R.d.G., la sanzione inibitoria del ritiro della licenza Fuoristrada n° R04092 e della tessera n° 25109457 per mesi 1 (uno) con fine sanzione per il 03.07.2025.

Depositata il 3 giugno 2025

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Luigi Musolino)

Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a

Alamanni Elia;

Presidente Federale F.M.I.;

Segretario Generale F.M.I.;

Procuratore Federale F.M.I.;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;

Ufficio Licenze F.M.I.;

Ufficio Tesseramento F.M.I.;

Ufficio Fuoristrada F.M.I.;

Co. re. Toscana;

Ufficio Comunicazione F.M.I.;

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.